



Bruxelles, 5 marzo 2026
(OR. en)

5290/25
ADD 1

**Fascicolo interistituzionale:
2024/0102(NLE)**

**AELE 3
AND 2
SM 2
MI 15**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
Oggetto:	Allegato della DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Principato di Andorra e la Repubblica di San Marino, ciascuno a titolo di parte distinta, dall'altra

DICHIARAZIONE DI ANDORRA SUL SETTORE DEL TABACCO

Negli ultimi anni Andorra ha avviato un processo di riforma intenso e radicale volto a instaurare una più grande apertura e una maggiore trasparenza e ad avvicinare Andorra all'UE.

Tali riforme in questione mirano a garantire una transizione strutturata del modello economico di Andorra e a diversificare la sua economia. La diversificazione dell'economia andorrana, sostenuta dall'attuazione del presente accordo, dovrebbe comportare lo sviluppo di nuovi settori dell'economia e accrescere la competitività di alcuni settori esistenti.

La trasformazione economica deve andare di pari passo con la costante evoluzione del gettito fiscale, derivante dalle riforme significative attuate negli ultimi anni, e della situazione socioeconomica, compresa l'occupazione.

In tale contesto, una delle priorità di Andorra è continuare a rafforzare e tutelare il commercio responsabile del tabacco. Andorra è fermamente impegnata a favore di una politica volta a migliorare la salute pubblica e la lotta contro il tabagismo, in particolare mediante l'adesione alla convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale per la sanità per la lotta al tabagismo e al protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco, nonché attraverso l'adozione della legislazione pertinente dell'UE.

La prevenzione e la lotta contro la frode e il contrabbando in relazione ai prodotti del tabacco costituiscono un elemento essenziale della politica di Andorra in materia di salute pubblica. Andorra si impegna fermamente a intensificare gli sforzi in tali settori, in particolare adottando e attuando regolarmente la legislazione dell'UE con adeguate capacità amministrative, giudiziarie e materiali.

Andorra si impegna a rafforzare la cooperazione antifrode, in particolare con l'UE e con i due Stati membri dell'UE limitrofi. Andorra sorveglierà attentamente l'evoluzione dei quantitativi di prodotti del tabacco che fabbrica localmente, importa, commercializza ed esporta. Andorra ricorda in particolare l'entrata in vigore dell'accordo tra il governo della Repubblica francese e il governo del Principato di Andorra sulla cooperazione transfrontaliera in materia di polizia e doganale, il 1° aprile 2018, e la firma della convenzione tra il Principato di Andorra e il Regno di Spagna sulla cooperazione in materia di lotta contro la criminalità e di sicurezza, il 2 settembre 2015.

Tenuto conto degli attuali differenziali di prezzo, tasse comprese, dei prodotti del tabacco tra Andorra e, in particolare, i due Stati membri dell'UE limitrofi, Andorra si impegna a non aumentare i differenziali di prezzo dei prodotti del tabacco, tasse comprese, esistenti alla data della firma del presente accordo da parte dell'UE e di Andorra rispetto allo Stato membro dell'UE limitrofo che applica i prezzi più bassi.

Andorra provvederà affinché, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del protocollo di Andorra, qualsiasi riduzione delle entrate derivante dalla riduzione dei dazi doganali in relazione ai prodotti del tabacco sia compensata simultaneamente da altre entrate statali.

Pur sottolineando che la fiscalità non rientra nell'ambito di applicazione del presente accordo, Andorra esaminerà, se del caso e al fine di garantire entrate statali adeguate, la possibilità di ispirarsi alla legislazione dell'UE in materia di imposte sui prodotti del tabacco.

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UE E DI ANDORRA
SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

Il presente accordo, che stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto di libera circolazione delle persone da parte dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o di Andorra, e l'integrazione da parte di Andorra della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹ non impongono ad Andorra l'obbligo di adottare il concetto di "cittadinanza dell'Unione" (articoli 20 e seguenti TFUE), che non ha equivalenti nel presente accordo.

Gli articoli 18, 21, 46, 50 e 59 TFUE costituiscono la base giuridica della direttiva 2004/38/CE.

La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio prevede un sistema di diritti di ingresso, soggiorno, uscita e parità di trattamento. Tale sistema è soggetto a talune limitazioni e restrizioni che, a loro volta, sono soggette, tra l'altro, a garanzie procedurali, in particolare il controllo giurisdizionale.

La direttiva 2004/38/CE si applica nelle relazioni tra l'UE e Andorra conformemente ai termini e alle condizioni di cui agli allegati VIII e V del protocollo di Andorra.

La giurisprudenza della CGUE fornisce utili chiarimenti, anche per quanto riguarda le misure di cui lo Stato ospitante dispone per mantenere l'ordine pubblico ed espellere i criminali stranieri.

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU UE L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

L'integrazione, da parte di Andorra, della direttiva 2004/38/CE non pregiudica la valutazione della pertinenza della futura legislazione dell'UE, nonché della futura giurisprudenza della CGUE fondate sul concetto di cittadinanza dell'Unione, ai fini del presente accordo. Il presente accordo non fornisce una base giuridica per i diritti politici dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o di Andorra.

L'UE e Andorra convengono che la politica in materia di immigrazione non è contemplata dal presente accordo. I diritti di soggiorno dei cittadini di paesi terzi non rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo, ad eccezione dei diritti conferiti ai cittadini di paesi terzi che sono familiari di un cittadino di uno Stato membro dell'UE o di Andorra che esercita il proprio diritto di libera circolazione delle persone ai sensi del presente accordo, in quanto tali diritti sono corollari del diritto di libera circolazione dei cittadini di uno Stato membro dell'UE o di Andorra.

Andorra riconosce che per i cittadini di uno Stato membro dell'UE o di Andorra che esercitano il proprio diritto di libera circolazione è importante che anche i propri familiari ai sensi della direttiva 2004/38/CE, aventi cittadinanza di un paese terzo, godano di determinati diritti derivati, come i diritti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2 e all'articolo 18 di tale direttiva.

DICHIARAZIONE DI ANDORRA
SULLE CIRCOSTANZE PARTICOLARI DI ANDORRA
E SULLA SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'ORDINE PUBBLICO

Il governo di Andorra,

Facendo riferimento alla dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007,

Ricordando che Andorra ha una superficie abitabile molto ridotta, a carattere montuoso, con una percentuale insolitamente elevata di residenti e dipendenti che non sono cittadini di Andorra,

Ricordando che la salvaguardia della sicurezza e dell'ordine pubblico è l'obiettivo primario di ogni Stato,

Constatando che è di vitale interesse che Andorra sia in grado di salvaguardare la sicurezza dello Stato, delle persone e dei beni, nonché dello specifico ordine pubblico andorrano,

Constatando che la popolazione andorrana gode di un elevato livello di sicurezza pubblica, che deve essere mantenuto quale importante risorsa in termini di reputazione, condizioni di vita e coesione sociale,

Ricordando che Andorra non dispone di strumenti, istituzioni e infrastrutture di sicurezza normalmente a disposizione di uno Stato più grande,

Ribadendo il proprio impegno a garantire il rispetto di tutte le disposizioni dell'accordo di associazione e ad applicarle in buona fede,

Ritiene necessario tenere debitamente conto, nell'applicazione dell'accordo, della situazione geografica e della struttura demografica e sociale specifiche di Andorra.

Ritiene che spetti agli organi giurisdizionali andorroni, sulla base degli articoli 27 e 28 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹, stabilire il livello di protezione che ritengono auspicabile conferire agli interessi fondamentali della società, conformemente alla giurisprudenza della CGUE, la quale ha precisato che tale livello di protezione deve essere interpretato restrittivamente.

Ritiene che l'interpretazione delle disposizioni legate alle questioni di sicurezza e di ordine pubblico contenute nel presente accordo debba tener conto, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività e dell'interpretazione della CGUE, del possibile impatto reale di un comportamento individuale che costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave nei confronti di un interesse fondamentale della società e un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico secondo la giurisprudenza dei giudici nazionali, tenuto conto delle specificità geografiche, demografiche e sociali di Andorra.

Ritiene che l'adozione, da parte di Andorra, delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 97 del presente accordo quadro potrebbe essere giustificata, tra l'altro, nei casi in cui l'afflusso di capitali dall'altra parte associata rischi di minacciare l'accesso della popolazione residente al mercato immobiliare, quando si registri un aumento straordinario del numero di cittadini degli Stati membri dell'UE che rischia di compromettere i sistemi pubblici o qualora il numero totale di posti di lavoro creati dall'economia nazionale, rispetto al numero di residenti, comporti una situazione di evidente squilibrio.

Si impegna a prevedere i meccanismi necessari per garantire che la percentuale di cittadini degli Stati membri dell'UE nella propria popolazione non sia ridotta durante l'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 97 dell'accordo quadro.

¹ Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU UE L 158 del 30.4.2004, pag. 77).

DICHIARAZIONE COMUNE DELL'UE E DI ANDORRA
SUL TRASPORTO AEREO

Entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, l'UE e Andorra convengono di esaminare, in sede di comitato misto, la possibilità di estendere al settore del trasporto aereo l'allegato XIII del protocollo di Andorra.
